



COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa

3° DIPARTIMENTO – ASSETTO DEL TERRITORIO

"Servizio Contratti"

Prov. n. **18**

del **13 GEN 2017**

Oggetto: Appalto Pubblico di Servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria.

Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico relativo al servizio di redazione dello studio geologico per l'esecuzione dei lavori necessari per la fornitura in opera di una pedana elevatrice da installarsi presso il Palazzo Comunale, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Municipale n.129 del 04.12.2015.

Professionista Incaricato: Dott. Geol. Alfonso Parisi, nato il 30.08.1968 a Santa Croce Camerina ivi residente in via Diana n.50, C.F.: -PRS LNS 68M30 I178E-, iscritto al competente Ordine dei Geologi di Sicilia al n.1689, con studio professionale in S. Croce Camerina in via S. Martino n.6.

Importi:

1. Importo posto a base di negoziazione	€ 803,44
2. A detrarre il ribasso offerto pari a €.	€ 203,44
3. Restano = Importo Aggiudicazione = Importo Contrattuale = Corrispettivo	€ 600,00
4. IVA e CASSA nella misura per legge previsti sul Corrispettivo	€ 146,64
5. Sommano (5+6) = Importo Totale del Servizio	€ 746,64

Finanziamento: Bilancio Comunale. **CIG: -Z561CE8304-**

IL DIRIGENTE

In forza del Provvedimento del Sindaco n. 11 del 26.06.2013 con il quale fra l'altro è stato nominato Responsabile dei servizi ascritti al Dipartimento suddetto con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali ex comma 3 bis, art. 51 L. 142/90.

Dato atto che il servizio, in argomento, è inserito nel suddetto Dipartimento.

Preso atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale realizzare l'opera pubblica di cui all'oggetto il cui progetto esecutivo dell'importo complessivo pari a € **40.000,00**, così come di seguito distinto, è stato approvato con delibera di G.M. n.129 del 04.12.2015:

Quadro Economico Generale

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) Lavori così ripartiti		35.000,00
Importo Lavori a Corpo	35.000,00	
A detrarre Oneri Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	1.000,00	
Restano lavori a base d'asta	34.000,00	
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione così ripartite		5.000,00
1) IVA 4% su A	1.400,00	
2) Lavori in Economia (compreso rimborso a fattura) e Imprevisti inferiori al 10% di A)	961,54	
3) IVA superiore punto 2 al 4%	38,46	
4) Fondo art.93 comma 7 - bis "Codice dei Contratti" (2% di A)	700,00	
5) Spese per Collaudo IVA e Cassa compresi	1.900,00	
6) Arrotondamenti	0,00	
C) IMPORTO TOTALE PROGETTO A + B		40.000,00

Visto il contratto di appalto n.2804 di repertorio del 24.10.2016, registrato a Ragusa il 25.10.2016 al n. 3417 serie 1T, dell'importo pari ad € 26.498,57, con il quale si affidava l'esecuzione dei lavori in parola all'impresa Renova Restauri S.r.l., corrente in Ragusa viale 22, n.11, Zona Industriale III Fase, P.IVA -013890990883-.

Considerato che:

- prima dell'inizio dei lavori occorre necessariamente acquisire lo studio geologico in argomento, così come previsto dalla vigente normativa in materia;
- l'incarico professionale in argomento, vista la peculiarità dello stesso, non può essere svolto da personale tecnico dipendente di questa Amministrazione per l'assenza di professionalità adeguate;

Visto che

1. *Ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale 12.07.2011, n.12, così come modificato dall'art.24 della Legge Regionale 17.05.2016, n.8, gli appalti di lavori, servizi e forniture, nella Regione Sicilia sono disciplinati dal: "Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50, (di seguito definito semplicemente "Codice"), e dalle sue successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla citata Legge Regionale 17.05.2016, n.8";*

Considerato che

2. *Il rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla citata legge regionale n.8/16, rende immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel "Codice", dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso;*
3. *In attuazione del collegamento funzionale della legge regionale n.8/2016 con la disciplina abrogata e con quella sopravvenuta, attuativa di direttive europee, tutti i riferimenti al D.lgs n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n.12/11 e nel Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n.13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal "Codice" e dai relativi provvedimenti di attuazione;*

Per quanto sopra visto e considerato

4. *La presente procedura di fatto soggiace alla formale applicazione delle norme legislative, regolamentari e d'indirizzo sopracitate anche se non esplicitamente, nella stessa, riportate, che incontrovertibilmente costituiscono il quadro giuridico di riferimento, sulla base del quale questa stazione appaltante ha redatto la documentazione di gara.*

Premesso Quanto Sopra

Visto/a:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare:
 - ✓ l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - ✓ l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - ✓ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - ✓ l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - ✓ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il "Codice", in particolare:
 - ✓ l'articolo 38 per il quale non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
 - ✓ l'articolo 37, comma 1, ai sensi del quale nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del "Codice";

- ✓ l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - ✓ l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - ✓ l'articolo 36 sui contratti sotto soglia, e specificatamente il comma 2, lettera a), il quale prevede, tra l'altro, che il servizio di cui al presente provvedimento può essere affidato in via diretta purché adeguatamente motivato;
 - ✓ l'articolo 31 sul ruolo e funzioni del RUP, ed in particolare l'ottavo comma;
 - ✓ l'articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - ✓ l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - ✓ l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - ✓ l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - ✓ l'articolo 157 su altri incarichi di progettazione e connessi;
 - ✓ l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - ✓ l'art.3, definizioni;
- che il legislatore ha riunito in un unico testo normativo (*Codice*) le disposizioni concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, assoggettando ogni appalto alla medesima disciplina generale, adottando nel contempo, per le procedure di scelta del contraente, la tripartizione comunitaria distinguendole in procedure aperte, ristrette e negoziate;
 - che il presente affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria risulta essere principalmente disciplinato dall'art.31, comma 8 e dall'art.36, comma 2, lettera a), del "Codice", in relazione all'importo dei relativi corrispettivi, in quanto inferiori a 40.000 euro, e dall'art.95, comma 3, lettera b) e dall'art.157 sempre del "Codice", per quanto attiene i criteri di aggiudicazione e le procedure di affidamento;
 - che un primo elemento cardine caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi tecnici diverse da quelle individuate dal "Codice". Il citato art.157, comma 3, del "Codice", infatti, vieta, << l'affidamento di attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente Codice >>;
 - che tale disposizione unitamente alla specialità della normativa, che disciplina l'affidamento del servizio de quo, preclude il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, principio di fatto ribadito anche dal Consiglio dell'ANAC con Determinazione n.4 del 25 febbraio 2015;
 - che in ogni caso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), pur non rivestendo carattere di obbligatorietà per il presente servizio, è pur sempre praticabile a condizione che la tipologia dello stesso servizio da acquisire sia presente e pertanto negoziabile sul citato mercato elettronico;
 - che alla data odierna il bando sui "Servizi Professionali" presente sul MEPA risulta essere pubblicato con un'unica categoria relativa alla "Diagnostica degli Edifici" che prevede il servizio di "Indagini non strutturali su solai e controsoffitti". Per cui il servizio in argomento non può essere acquisito facendo ricorso al MEPA, in quanto, pur disponibile, si appalesa, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità di quest'Amministrazione procedente (*Corte dei Conti Sez. Reg.le Controllo Marche Deliberazione n.169/2012/PAR e Determinazione ANAC n.11 del 23.09.2015*);
 - l'art.3, comma 1, lettera uuu), del "Codice", il quale stabilisce che le "procedure negoziate" sono le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori

- economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
- l'art.32, comma 2 e 3, del "Codice" i quali prevedono che:
 - a) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - b) la selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal "Codice";
 - l'art. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a), del "Codice" i quali prevedono, tra l'altro, che l'incarico di cui al presente provvedimento può essere affidato in via diretta purché adeguatamente motivato;
 - l'assenza in organico di personale tecnico, accertata l'11.01.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Filippo Barone e dal Dirigente del III Dipartimento Arch. Maria Angela Mormina, per cui non è possibile portare a termine le attività in oggetto in quanto non sussistono professionalità interne adeguate;
 - il Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.70 del 17.12.2007, ed in particolare il punto 34 dell'art.4, che preventivamente individua l'oggetto e i limiti d'importo delle singole voci di spesa;
 - l'attestazione, rilasciata dal RUP l'11.01.2017, dalla quale si evince che la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara è stata eseguita facendo riferimento ai criteri fissati dal D.M. del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, così come previsto dall'art.24, ottavo comma, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e , che tale corrispettivo non determina un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti al citato Decreto;
 - la normativa regionale di riferimento ovvero:
 - a) L.R. 12 luglio 2011, n.12;
 - b) L.R. 17 maggio 2016, n.8;
 - c) D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.13, ed in particolare i commi 8 e 9 dell'art.29.
 - l'art.12 della citata L.R. n.12 il quale prevede, presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l'istituzione di un Albo Unico Regionale, al quale questo Ente deve **obbligatoriamente** attingere per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
 - il vigente Albo Unico Regionale al superiore punto citato;
 - l'avviso n.186078 del 06.10.2016, del sopracitato Assessorato Regionale, con il quale viene disposta la riapertura delle iscrizioni e l'aggiornamento del più volte citato Albo;
 - la dichiarazione resa dal citato professionista attestante l'avvenuta presentazione di idonea istanza tendente ad ottenere l'iscrizione nell'Albo de quo;
 - che le stazioni appaltanti, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, relative alla remunerazione di specifici servizi, al fine di individuare la migliore offerta in gara possono utilizzare come criterio di selezione delle offerte:
 - a) *il criterio del prezzo più basso*, quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. In tale ipotesi occorre definire puntualmente nelle specifiche tecniche le caratteristiche dell'appalto e i livelli qualitativi dello stesso in maniera puntuale e ben dettagliata, di guisa i concorrenti dovranno indicare il prezzo migliore al quale s'impegnano a svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto, esattamente secondo le modalità e lo standard qualitativo chiesti dalla stazione appaltante;
 - b) *il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, in questo caso la valutazione delle offerte verterà su una pluralità di elementi (parte tecnica e economica), il cui peso ponderale dovrà essere preventivamente individuato dalla stazione appaltante. Il prezzo sarà uno di tali elementi (parte economica), unitamente ad altri, scelti dalla stazione appaltante tra quelli elencati in via esemplificativa all'art.83, comma 1, del "Codice", quali la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, ecc. In tale ipotesi la

stazione appaltante individua le caratteristiche minime delle prestazioni oggetto dell'appalto, sulla cui base i concorrenti definiscono un progetto tecnico da offrire (parte tecnica);

- che trattasi di servizio per il quale sono state già ben individuate e definite le caratteristiche qualitative e le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto e quindi non occorre acquisire proposte tecniche dai concorrenti al fine di scegliere la soluzione ottimale mediante la valutazione dell'aspetto qualitativo delle offerte;
- che la scelta del "prezzo più basso", per il caso in argomento, non risulta contrastante con il quadro normativo e giuridico sopra illustrato, e, con il canone generale del buon andamento dell'amministrazione (si veda art. 95, comma 3, lettera b) del "Codice");
- il calcolo della determinazione dei corrispettivi, sopracitato, allegato al presente provvedimento, redatto da questo Dipartimento in osservanza del citato D.M. 17.06.2016, dal quale si evince che l'ammontare complessivo del corrispettivo da porre a base di negoziazione per l'espletamento del servizio di cui si tratta è pari ad € 803,44;
- l'offerta proposta dal professionista di cui all'oggetto, del 11.01.2017, acquisita agli atti di questo Comune il 13.01.2017 al n.606 del protocollo generale, all'uopo contattato ed in possesso dei requisiti di carattere speciale per legge previsti e di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo del presente incarico, prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, il quale ha dichiarato di essere immediatamente disponibile ad eseguire il servizio in argomento, per un importo contrattuale pari ad € 600,00, oltre € 146,64 per IVA al 22% e Cassa al 2% e così per complessivi € 746,64 (€ 600,00 + € 146,64), praticando uno sconto pari a € 203,44 sull'importo posto a base di negoziazione, determinato quest'ultimo in osservanza del D.M. 17.06.2016;
- il testo vigente del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;
- l'art.13 della L.R. 30/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare gli artt. 4 e 18;
- il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, in capo al professionista di cui all'oggetto, di cui all'art.32, settimo comma del "Codice";
- l'art.163, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
- l'art.1, comma 454, della legge 11.12.2016, n.232;
- il bilancio di previsione 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 20.07.2016;

Considerato che:

- La mancata esecuzione della prestazione in argomento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, che l'opera che s'intende realizzare è destinata a soddisfare.
- Per la realizzazione dell'opera di cui sopra occorre necessariamente procedere al conferimento dell'incarico de quo.
- Non è possibile affidare l'espletamento delle prestazioni in argomento a personale tecnico di questa stazione appaltante per i sopra esposti motivi.
- Così come previsto dal quadro giuridico e normativo vigente ed in conformità con i criteri di efficacia ed economicità cui deve uniformarsi l'attività della P.A., nel caso specifico si ritiene opportuno addivenire all'affidamento del servizio di cui si tratta mediante procedura negoziata con affidamento diretto all'operatore economico scelto da questa stazione appaltante, anche in applicazione del citato art.36, comma 2, lettera a).
- Il presente provvedimento rispetta tutti i vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale, ivi comprese le norme per ultimo dettate dal "Codice" e precisamente dagli artt.31, comma 8; 32, comma 14; 36, comma 2, lettera a); 37, comma 1; 95, comma 3, lettera b) a contrariis; e 157, comma 2 a contrariis; nonché quelli imposti dall'attuale legislazione regionale, e l'individuazione del soggetto offerente è avvenuta mediante uno dei sistemi previsti dal "Codice".

- Il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo posto a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra questo Comune e l'affidatario, ma sulla base di una stima delle competenze tecniche eseguita secondo quanto previsto dal D.M. 17.06.2016, competenze non superiori a quelle derivanti dall'applicazione delle tariffe professionali pre-vigenti al citato D.M., da ciò ne consegue che l'offerta economica proposta dal citato professionista è stata formulata sulla base e secondo precise previsioni dettate ed imposte dal più volte citato D.M..
- Il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere a specifiche esigenze tecniche di questo Comune, che attraverso l'esecuzione del presente intervento colma il fabbisogno di addivenire, in tempi brevi, all'espletamento del servizio de quo, permettendo dunque di realizzare l'opera pubblica in argomento in modo corretto e puntuale, a completo beneficio dell'utenza.
- Il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dall'attività amministrativa, sia nei termini previsti per mettere in esercizio il bene che l'attuazione del presente provvedimento contribuirà a realizzare, nell'ulteriore considerazione che la mancata esecuzione della presente prestazione, nei termini sopracitati, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, (il principio de quo non potrebbe essere rispettato qualora l'espletamento del presente servizio fosse affidato a personale interno della stazione appaltante).
- Il principio della correttezza viene rispettato perché nei confronti del contraente non si è dato luogo a privilegio alcuno.
- Il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del "Codice".
- Il principio della proporzionalità, in relazione all'importo del presente affidamento, è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi.
- Il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal "Codice" specifiche modalità, si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente del presente provvedimento;

Per quanto sopra:

- Si stabilisce di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del "Codice" è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del "Codice", così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici.
- In particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del "Codice".
- Occorre procedere all'affidamento dell'incarico professionale in essere a professionista esterno, così come previsto all'art 24 comma 1 lett. D del D Lgs 50/2016.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Valutati i citati presupposti di fatto e ragioni diritto riferiti al carattere giuridico della legge.

Ai sensi delle norme legislative e regolamentari sopra citate, nel dare atto che la premessa di cui sopra, con quanto in essa contenuto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DETERMINA

Addivenire all'affidamento del servizio de quo secondo le seguenti procedure:

1. Procedura di Affidamento: Negoziata con affidamento diretto così come previsto dal combinato disposto dall'art.3 comma uno lettera uuu), dall'art. 31, comma 8, e dall'art. 36, comma 2, lettera a), del "Codice".



2. Visto il superiore punto affidare l'espletamento del servizio di cui all'oggetto, per un importo contrattuale pari ad € 600,00 oltre IVA e Cassa nella misura per legge previste, al Dott. Geol. Alfonso Parisi, nato il 30.08.1968 a Santa Croce Camerina ivi residente in via Diana n.50, C.F.: -PRS LNS 68M30 I178E-, iscritto al competente Ordine dei Geologi di Sicilia al n.1689, con studio professionale in S. Croce Camerina in via S. Martino n.6.
3. Dare atto che l'intervento consiste nell'espletamento dell'incarico relativo al servizio di: "Redazione dello studio geologico per l'esecuzione dei lavori necessari per la fornitura in opera di una pedana elevatrice da installarsi presso il Palazzo Comunale, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Municipale n.129 del 04.12.2015".
4. Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	2010024/0	Descrizione	Manutenzione Stazione S. Croce		
Intervento	01.06.2.02.	Miss/Progr.	01/06	PdC finanziario	01.0201.08999
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z561CE8304	CUP	NO
Creditore	Dott. Geol. Alfonso Parisi C.F.: - PRS LNS 68M30 I178E -				
Causale	Onorario professionale per l'espletamento dell'incarico relativo al servizio di: "Redazione dello studio geologico dei lavori necessari per la fornitura in opera di una pedana elevatrice da installarsi presso il Palazzo Comunale, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Municipale n.129 del 04.12.2015".				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 746,64	Frazionabile in 12	

5. Dare atto altresì che, una volta divenuta efficace la presente aggiudicazione, l'impegno di spesa da mantenere è quello in premessa indicato pari a complessivi € 746,64, e trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con la citata delibera di G.M. n.129/15, e, dovrà essere mantenuto fino all'approvazione degli atti finali ovvero del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
6. Il contratto si formalizzerà secondo quanto previsto dall'art.32, comma 14, del "Codice", stabilire altresì che:
 - l'oggetto del contratto è il seguente: "Affidamento dell'incarico relativo al servizio di redazione dello studio geologico dei lavori necessari per la fornitura in opera di una pedana elevatrice da installarsi presso il Palazzo Comunale, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Municipale n.129 del 04.12.2015";
 - ai sensi dell'art.8 del vigente "Regolamento Comunale" per l'acquisizione in economia di beni servizi e per l'esecuzione di lavori in economia il presente provvedimento terrà luogo del contratto e sarà registrato in caso d'uso;
 - la liquidazione in favore del professionista incaricato, visto l'importo e la natura dell'appalto, avverrà in un'unica soluzione, previa:
 - a) redazione del certificato di verifica di conformità di cui all'art.102 del "Codice";
 - b) verifica della regolarità contributiva;
 - c) acquisizione di regolare fattura elettronica.
7. Ai sensi dell'art.76, comma quinto, del "Codice", comunicare nei modi e nei termini ivi prescritti al professionista incaricato l'avvenuta adozione del presente provvedimento.
8. Per quanto al superiore punto notificare, per accettazione, copia della presente determinazione al citato professionista, ed ai sensi del D.M. 03.04.2013 n.55 avente per oggetto: "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" si comunica altresì che:

- a. Indirizzo postale: Via Carmine n.95/97 - 97017 Santa Croce Camerina (RG);
 - b. Telefono: 0932914111;
 - c. Fax: 0932825117;
 - d. Codice Univoco Ufficio: **UFTCUX**;
 - e. Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: **fatture@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it**
 - f. Referente: Dirigente II Dipartimento Dr. Busacca Bruno.
9. Dare mandato al RUP dei lavori di cui in premessa di eseguire le incombenze legate all'espletamento del presente provvedimento e alla realizzazione dello stesso.
 10. Ai sensi degli artt. 4 e 18 del vigente Regolamento di Contabilità la presente determinazione a cura dell'ufficio di Segreteria sarà numerata sull'apposito Registro e inviata in copia a questo Ufficio, all'Ufficio Contratti al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ed all'Albo Pretorio ordinario per la prescritta pubblicazione pari a giorni 15.
 11. Pubblicare inoltre, sempre per giorni 15, il presente provvedimento in maniera integrale presso l'albo pretorio on-line, secondo le modalità indicate nel Provvedimento del Segretario Generale n.122 del 24.02.2012 e così come previsto dall'art.1, trentaduesimo comma, della L. 6 novembre 2012, n.190.
 12. Dare atto, altresì, ai sensi dell'articolo 29 del "Codice" che:
 - a. tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente di questa stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo <http://comune.santa-croce-camerina.rg.it/> con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b. non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli;
 - c. nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione.

*Il Coordinatore del Servizio Contratti
(geom. Filippo Barone)*



IL DIRIGENTE
(Arch. Maria Angela Mormina)



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
C.5 ART.55 LEGGE N.142/90
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Bruno Busacca)**

